



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1581 c.o.m.

Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado

Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulta non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 maggio 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quinto — Personale civile e personale ausiliario delle forze armate
Titolo	III — Personale religioso
Capo	I — Personale del servizio di assistenza spirituale
Sezione	IV — Cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1581-cessazione-dal-servizio-permanente-per-non-idoneita-agli-uffici-del/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it